

I.P.A.B. "CASA DEL FANCIULLO"
Via Sardegna n. 4 90044 Carini (PA)

Deliberazione Commissariale
n. 1 del 18.05.2018

Oggetto: Istituzione del sistema di revisione economico-finanziario dell'IPAB Casa del Fanciullo. Assegnazione al Segretario dell'Ente del compito di provvedere alla redazione dello schema di regolamento e dei relativi allegati. Linee – guida per l'implementazione provvisoria del sistema di revisione economico-finanziaria. Conferimento al dott. Antonio Salvatore Piro dell'incarico di revisione legale per il triennio 18.05.2018/18.05.2021. Approvazione dello schema di disciplinare di incarico. Assegnazione al Segretario del compito di adottare gli atti esecutivi.

L'anno 2018, il giorno 18 del mese di Maggio in Carini presso gli uffici amministrativi dell'I.P.A.B. "CASA DEL FANCIULLO", il Commissario straordinario Sig. Giuseppe Vizzi, con l'assistenza del Segretario dell'Ente dr.ssa Annalisa Zarrillo ha adottato la seguente deliberazione:

Il Commissario straordinario

CONSIDERATO CHE:

- **L'articolo 97, comma 2, della Costituzione** sancisce che *"I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione"* elevando, in tal modo, il buon andamento e l'imparzialità a principi cardine ai quali deve ispirarsi e conformarsi l'intera attività amministrativa.
- Ciò richiede implicitamente che la **Pubblica Amministrazione**, al fine di **garantire** la piena e concreta **realizzazione di tali principi**, sia in grado di attivare e di predisporre un'adeguata **attività di controllo** consistente, in linea generale, nel **riesame degli atti e delle attività poste in essere**, per verificare la **regolarità formale e sostanziale** del processo decisionale, la **conformità alle norme e/o a criteri posti come parametri di misurazione della "buona amministrazione"**.
- **Negli Enti strumentali l'interesse da tutelare è quello di garantire il corretto uso delle risorse pubbliche nel rispetto degli indirizzi formulati dagli organi preposti.**
- **Sotto tale profilo**, l'istituto del controllo quale strumento necessario a verificare la **regolarità formale e sostanziale del processo decisionale** ha assunto, un ruolo di rilievo nelle politiche di governance delle pubbliche amministrazioni.
- Il sistema dei controlli sulle gestioni di enti e organismi pubblici e la relativa disciplina sono stati, nell'ultimo decennio, oggetto di una **pluralità di interventi normativi** volti alla **riduzione della spesa pubblica** in un contesto caratterizzato dalla progressiva **riduzione delle risorse pubbliche** disponibili, nonché al **riordino dei diversi livelli istituzionali** di decisione e di gestione delle amministrazioni.

DATO ATTO CHE per le Pubbliche Amministrazioni rilevano le seguenti disposizioni di legge:

- **Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.286**, concernente il "Riordino e il potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle Amministrazioni Pubbliche a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59"
- **Legge 31 dicembre 2009, n. 196** ("Legge di contabilità e finanza pubblica"), ha disposto, all'articolo 49, una **delega** al Governo per il **potenziamento** dell'attività di analisi e **valutazione della spesa**, anche mediante il potenziamento delle strutture e dei **sistemi di controllo** e monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e per la riforma del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e all'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 286 del 1999



- Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123 ("Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196") ad oggi **caposaldo normativo** dell'attività di **revisione** negli **enti pubblici**.

DATO ATTO CHE la L.R. Sicilia 11 Maggio 1993 n. 15 art. 9 (rubricato "Nomina dei presidenti e dei componenti dei collegi dei revisori dei conti e dei collegi sindacali di competenza della Regione) stabilisce che:

1. Il presidente ed i componenti dei collegi dei revisori dei conti, dei collegi sindacali in enti o società la cui nomina sia di competenza della Regione, degli enti pubblici sottoposti alla vigilanza ed al controllo della Regione, degli enti locali, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 in attuazione della direttiva CEE n. 84/253 relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.

2. I revisori dei conti ed i membri dei collegi sindacali non possono essere contemporaneamente componenti in più di due collegi nominati dallo stesso ente.

3. Il comma 2 trova applicazione anche nei casi in cui la nomina sia vincolata per legge. In tale ipotesi l'organo competente alla nomina, accertato che nel proprio organico mancano o sono insufficienti i funzionari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, od in caso di cumulo di incarichi, procede alla nomina del sindaco o del revisore iscritto all'apposito registro dei revisori contabili.

4. Ogni nomina deve essere comunicata all'ordine o collegio professionale competente per l'accertamento di eventuale cumulo di incarichi.

DATO ATTO CHE:

- Dalla norma sopra richiamata può evincersi l'obbligo della revisione economico-finanziaria per tutti gli enti sottoposti a vigilanza e controllo della Regione.
- Le II.PP.A.B. siciliane sono soggette alla vigilanza della Regione, per cui l'obbligo della revisione economico-finanziaria può ritenersi esteso pure a tale categoria di Enti.
- Una volta ammessa la sussistenza dell'obbligo, si pone il problema di definirne il contenuto.
- L'art. 10 del D.Lgs. 4 maggio 2001 n. 267 (Verifiche amministrative e contabili) stabilisce al comma 2 che "Lo statuto (delle Aziende di servizi alla persona) prevede un apposito organo di revisione, ovvero l'affidamento dei compiti di revisione a società specializzate nei casi individuati dalle Regioni".
- Nonostante il notevole lasso di tempo decorso, la Regione Sicilia non ha adottato la legge di riordino delle II.PP.A.B.
- Ai sensi dell'art. 21 del summenzionato decreto: "A norma dell'art. 30 della legge n. 328/2000, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è abrogata la disciplina relativa alle IPAB prevista dalla legge 17 luglio 1890 n. 6972 e dei relativi provvedimenti di attuazione. Nel periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, ad esse seguitano ad applicarsi le disposizioni precedenti, in quanto non contrastanti con i principi di libertà dell'assistenza, con i principi della legge e con le disposizioni del presente decreto legislativo".
- La legge 17 luglio 1890 n. 6972 nulla dispone in ordine alla revisione economico-finanziaria delle II.PP.A.B.
- Nelle more che intervenga la disciplina di riordino delle II.PP.A.B. siciliane, si pone il problema di individuare una disciplina interna sulla revisione economico-finanziaria.



DATO ATTO CHE alla luce di quanto precede, si rende indispensabile l'adozione di un regolamento che disciplini:

- requisiti soggettivi dei revisori dei conti
- modalità di reclutamento
- durata dell'incarico
- funzionamento dell'organo di revisione
- compenso
- compiti e funzioni

RITENUTO di dovere demandare al Segretario dell'Ente il compito di provvedere alla stesura della bozza di regolamento di revisione economico-finanziaria.

RITENUTO CHE il Segretario dell'Ente, nel redigere il regolamento di revisione economico-finanziaria per l'IPAB Casa del Fanciullo, dovrà tenere in debito conto le peculiarità di questa O.P.

ATTESO CHE:

- Per gli Enti sottoposti a vigilanza della Regione, il controllo del revisore deve avere ad oggetto:
 - a. il rispetto dei vincoli di spesa;
 - b. l'accertamento del conseguimento dei fini pubblicistici assegnati dalla Regione e le modalità di utilizzo dei trasferimenti di parte corrente per il soddisfacimento degli obiettivi pubblicistici assegnati.
- In ordine alla qualificazione giuridica delle II.PP.A.B. siciliane, l'Assessorato Regionale dell'Economia:
 - 1. con **Circolare n. 8 del 29.03.2017**, ha precisato che il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle PP.SS. aveva, precedentemente, chiarito che le **IPAB non si qualificano come Enti strumentali** della Regione e che, pertanto, nei confronti di tale categoria di Enti non avrebbe trovato applicazione il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
 - 2. con **circolare n. 10 del 15.06.2017**, ha stabilito che la disciplina in materia di verifica del rispetto dei vincoli di spesa- rendiconto 2016 e Previsione 2017- non avrebbe trovato applicazione per le **II.PP.A.B.**, in quanto le stesse **non si qualificano come Enti strumentali della Regione**.
- Alla luce di quanto precede, può desumersi che:
 - 1. Le II.PP.A.B. non sono qualificabili come enti strumentali della Regione, per cui il controllo dei revisori non potrà essere finalizzato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Amministrazione Regionale (che, in concreto, mancano) o alle modalità di utilizzo dei trasferimenti di parte corrente (che non sono mai stati previsti).
 - 2. La disciplina in materia di verifica del rispetto dei vincoli di spesa non trova applicazione per questa categoria di Enti, i quali non fanno parte della finanza pubblica allargata.
 - 3. La disciplina della revisione economico- finanziaria in questo Ente non potrà ricalcare pedissequamente quella contemplata dagli artt. 234-241 del D.Lgs. 267/2000, né quella delle pubbliche amministrazioni rientranti nella nozione di finanza pubblica allargata, dovendo essere effettuata, preliminarmente, una valutazione di compatibilità che tenga conto della ratio delle disposizioni per le quali si intende operare una estensione analogica

ATTESO, altresì, che:

- in relazione al caso di specie, questa IPAB opera in convenzione con l'ASP;
- dall'attività sanitaria derivano obblighi nei riguardi dei terzi (Azienda sanitaria ed utenti);



- la convenzione prevede l'obbligo di destinazione funzionale delle rette ASP a spese inerenti la convenzione in vigore, sicchè l'utilizzo per finalità differenti da quelle relative all'atto di convenzione è suscettibile di perfezionare un'ipotesi di recesso per giusta causa da parte dell'ASP.
- per questa O.P. diventa fondamentale la verifica (da parte di un organo indipendente) in ordine al rispetto delle normative poste a tutela dei terzi che entrano in rapporto contrattuale e convenzionale con questo Ente, nonché la verifica dell'osservanza delle disposizioni della convenzione con l'ASP Palermo, con particolare riguardo a quelle che impongono il vincolo di destinazione funzionale delle entrate.

RITENUTO, per quanto precede, che il Segretario, nella redazione del regolamento di revisione economico- finanziaria di questo Ente, dovrà tenere conto della legislazione e della prassi vigenti, sia nel settore pubblico che in quello privato, interpretandole alla luce delle peculiarità dell'IPAB Casa del Fanciullo.

RITENUTO CHE:

- nelle more dell'adozione del summenzionato regolamento, l'Ente debba dotarsi di un organo di **revisione legale** per il triennio 18.05.2018- 18.05.2021
- si pone l'esigenza di fornire delle **linee guida** che consentano di regolamentare la revisione economico-finanziaria per questo primo triennio.
- le linee guida per il triennio 2018-2021 dovranno riguardare:
 - a. requisiti soggettivi dei revisori dei conti
 - b. modalità di reclutamento
 - c. durata dell'incarico
 - d. funzionamento dell'organo di revisione
 - e. compenso
 - f. compiti e funzioni

DATO ATTO CHE:

- gli articoli **da 234 a 241 del D.Lgs. n. 267/2000** disciplinano la figura dell'organo di revisione economico- finanziaria degli Enti Locali.
- per i motivi sopra esposti, la normativa sugli Enti Locali non può essere integralmente recepita , ma può trovare un'applicazione circoscritta, trattandosi di enti con natura giuridica e funzioni differenti.

DATO ATTO CHE:

- si debba tenere conto anche della normativa dettata per i soggetti del settore privato;
- nel **settore privato** le norme che disciplinano la revisione legale sono le seguenti:

•**Legge 1936 del 1939** ("Disciplina le "società fiduciarie e di revisione", che devono essere autorizzate dal ministero dell'Industria), in vigore fino al D.lgs 88 del 1998, che istituisce il registro dei revisori contabili.

•**D.P.R. 136/75, articolo 1:** Revisione e "certificazione" del bilancio delle società quotate in borsa, oggi sostituito dal Testo Unico di Finanza D.lgs 58 del 1998

•**D.Lgs 58 del 1998 (T.U.F.)** articoli da 155 a 165 bis



• **Art. 2409 bis c.c.** : (rubricato "Revisione legale dei conti"), il quale statuisce che: *"La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro."*

Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale.

In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro"

- **Art. 2409 ter c.c. (ora abrogato)**

- **Art. 2477 c.c.** (relativo alle s.r.l.), il quale statuisce che:

"L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo"

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è altresì obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati"

• **D.lgs 39 del 2010**

DATO ATTO CHE, in particolare, alla revisione legale nelle società non quotate, si applicano:

• Articolo 2409 bis del Codice civile

• D.lgs 39 del 2010 (nel TESTO CONSOLIDATO CON IL DECRETO LEGISLATIVO 17 luglio 2016, n. 135) rubricato " Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE. Vigente al: 5/8/2016

RITENUTO che possano trovare applicazione le seguenti disposizioni del D.lgs 39 del 2010:

1. **Art. 2**
2. **Art. 9**
3. **Art. 9 bis**
4. **Artt. 10 e 17**

ATTESO CHE:

- debba trovare applicazione l'art. 2 del D.Lgs. 39/2010 ("Abilitazione all'esercizio della revisione legale).
- dal 2012 è istituito il Registro dei Revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel quale sono transitati:
 - Persone fisiche e società iscritte nel Registro dei Revisori contabili
 - Società di revisione iscritte nell'albo speciale tenuto dalla CONSOB (con incarichi di interesse pubblico)
- il summenzionato registro contempla due sezioni:
 1. la sezione "A", destinata ai revisori che svolgono attività di revisione o l'hanno svolta nei tre anni precedenti;
 2. la sezione "B", destinata ai revisori "inattivi", che non hanno assunto incarichi di revisione legale o non hanno collaborato a un'attività di revisione legale in una società di revisione legale per tre anni consecutivi.
- l'art. 2 citato prevede che possono chiedere l'iscrizione al Registro le persone fisiche che presentano requisiti di onorabilità e requisiti di professionalità.



- i **REQUISITI DI ONORABILITA'** sono definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;

- Secondo il regolamento adottato dal MEF, le persone fisiche sono in possesso dei requisiti di onorabilità se rispettano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

- I. non si trovino in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- II. non siano state sottoposte a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione giudiziaria,
- III. non siano state condannate con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pene di reclusione;
- IV. non abbiano riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità. I

- i **REQUISITI DI PROFESSIONALITA'** sono i seguenti:

- **Titolo di studio.** Possesso di una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;
- **Obbligo di tirocinio.** Il tirocinio deve essere finalizzato all'acquisizione della capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche necessarie per il superamento dell'esame di abilitazione. A tal fine, il tirocinio (di cui all'art.3) deve avere avuto una durata almeno triennale e deve essere stato svolto presso un revisore o un'impresa di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell'UE con capacità di assicurare la formazione pratica del tirocinante (iscrizione al Registro del Tirocinio);
- **Esame di abilitazione professionale** superamento dell'esame di idoneità professionale indetto dal MEF almeno una volta l'anno, vertente sulle materie individuate dall'art. 4 del D. Lgs. 39 /2010 (contabilità generale, contabilità analitica, etc. etc.).
- **Formazione continua.** Obbligo di prendere parte a programmi di aggiornamento professionale, finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali.

DATO ATTO CHE:

- accanto ai requisiti di onorabilità e professionalità, il revisore nello svolgimento del proprio lavoro dovrà attenersi a dei principi etici di riferimento.

- I principi etici sono:

1. la deontologia e lo scetticismo professionale;
2. la riservatezza ed il segreto professionale;
3. l'obiettività;
4. l'indipendenza.

DATO ATTO CHE:

- la deontologia e scetticismo professionale vengono disciplinati dall'art. 9 D.Lgs. 39/2010
- il summenzionato art. 9 prevede che i soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione rispettano i principi di deontologia professionale elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al MEF e alla CONSOB e adottati dal MEF, sentita la CONSOB.



- A mente della succitata disposizione il revisore che effettua la revisione dei conti esercita nel corso dell'intera revisione lo scetticismo professionale, riconoscendo la possibilità che si verifichi un errore significativo attribuibile a fatti o comportamenti che sottintendono irregolarità, compresi frodi o errori.
- Per "scetticismo professionale" si intende un atteggiamento caratterizzato da un approccio dubitativo, dal costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta a errore o frode, nonché da una valutazione critica della documentazione inerente alla revisione.
- Lo scetticismo professionale di dovrà applicare in particolare durante la revisione delle stime fornite dalla direzione (fair value, perdita durevole di valore,...).

RITENUTO CHE:

- debbano trovare applicazione le disposizioni di cui agli artt. 10 e 17 D.Lgs. 39/2010 (Indipendenza ed obiettività).
- In forza delle superiori disposizioni, il soggetto che effettua la revisione legale dei conti di una società deve essere indipendente da questa e non deve in alcun modo essere coinvolta nel suo processo decisionale.
- Nella figura del revisore legale devono sussistere contemporaneamente due diverse tipologie di indipendenza:
 1. **L'indipendenza "formale"** (legale), che si sostanzia nell'assenza di condizioni di incompatibilità legale e che costituisce il riconoscimento di una condizione oggettiva in base alla quale il revisore è riconosciuto indipendente;
 2. **L'indipendenza "sostanziale"** (mentale), che consiste in un atteggiamento intellettuale del revisore legale che deve essere in grado di isolare gli elementi realmente utili ai fini della conduzione del suo operato.
 3. Secondo la normativa vigente, il revisore, una volta riscontrate le situazioni che possono comprometterne l'indipendenza, non deve effettuare la revisione legale.

DATO ATTO CHE le situazioni che potrebbero vedere compromessa l'indipendenza del revisore sono:

1. Auto-riesame : il revisore deve svolgere il controllo di dati o di altri elementi che lo stesso o altri soggetti ad esso inerenti hanno contribuito a determinare.
2. Interesse personale: il revisore è in conflitto di interessi e tale conflitto influisce in modo inequivocabile sulla propria attività di controllo e sui relativi risultati .
3. Prestazione di attività di patrocinatore legale e di CTP , a favore o contro la posizione del soggetto sottoposto a revisione in una controversia.
4. Confidenzialità . Fiducia eccessiva e/o familiarità. Il revisore è sensibile all'interesse del soggetto sottoposto a revisione.
5. Intimidazione. Si individuano condizionamenti derivanti dalla influenza del soggetto revisionato, o in seguito a comportamenti aggressivi nei confronti del revisore stesso.

DATO ATTO CHE le principali normative e fonti di riferimento in materia di indipendenza del revisore sono le seguenti:

□ D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in particolare l'art. 10.

□ Codice Civile (C.C.), in particolare gli artt. 2399, 2409-quinquies.; artt. 2229 e seguenti del codice civile.

□ D.Lgs. 58/98-Testo Unico della Finanza (TUF).



☐ Principio di Revisione, Documento n.100, "Principio sull'indipendenza del Revisore".

☐ Raccomandazione della commissione delle Comunità Europee del 16 maggio 2002 "L'indipendenza dei revisori legali dei conti nell'UE: un insieme di principi fondamentali" (Raccomandazione UE).

DATO ATTO CHE:

- da tali disposizioni deriva l'obbligo di rispettare i principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi.
- E' in corso il procedimento di approvazione da parte del MEF dei principi di deontologia professionale, di riservatezza e segreto professionale, nonché di quelli di indipendenza, la cui elaborazione è stata curata dai soggetti convenzionati, sulla base del Code of Ethics for Professional Accountants emanato dall'International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA)
- L'emanazione del nuovo codice di etica e indipendenza, applicabile a tutti i revisori legali, comporterà:

☐ L'abrogazione dell'art. 2409-quinquies del Codice Civile

☐ Il superamento del PR 100 -Principi sull'indipendenza del revisore

DATO ATTO CHE:

- la nozione di indipendenza di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, deve essere intesa nel senso che il Revisore deve essere indipendente da questa e non deve essere in alcun modo coinvolto nel suo processo decisionale (art. 10, d.lgs. n. 39/2010).
- L'indipendenza rappresenta il requisito fondamentale per la fiducia del pubblico nell'affidabilità dell'operato del Revisore, idoneo a conferire maggiore credibilità all'informazione finanziaria diffusa dalle società (caratteristica che assume una particolare valenza per gli Enti di Interesse Pubblico).
- L'indipendenza rappresenta per il Revisore lo strumento migliore per dimostrare la sua integrità e obiettività.

ATTESO CHE:

- il revisore deve essere indipendente sia dal soggetto sottoposto a revisione, che nei riguardi delle Related Entities.
- Le RELATED ENTITIES sono le controllanti dirette o indirette, colleganti dirette, controllate dirette e indirette, collegate dirette e indirette, società soggette a comune controllo dirette e indirette, talune da valutare in base a un concetto di materialità, indipendentemente dal tipo di revisione condotta su di esse (ad esempio: revisione completa, review, agreed up on procedures, ecc.).
- I requisiti di indipendenza si applicano:

☐ al revisore incaricato dello svolgimento del lavoro sull'AuditClient;

☐ a coloro che si trovano in una posizione tale da poter influenzare il risultato della revisione.

- I requisiti di indipendenza sono quindi applicati anche a soggetti non strettamente coinvolti direttamente sul lavoro di revisione contabile.

In particolare, si possono individuare le seguenti categorie di soggetti da considerare per la verifica delle condizioni di indipendenza:



A) l'AuditTeam

B) l'Ufficio

C) la "Rete"

C) i "Familiari"

ATTESO CHE:

- I principali rischi in materia di indipendenza sono riconducibili a situazioni di autoriesame, interesse personale, esercizio del patrocinio legale, familiarità, fiducia eccessiva o intimidazione.
- La legge prevede che, in presenza di tali rischi, il Revisore deve adottare misure volte a ridurli ad un livello accettabile e che, nell'ipotesi in cui i rischi risultino di rilevanza tale da compromettere l'indipendenza del Revisore, questi non potrà effettuare la revisione legale.
- Nella valutazione dell'indipendenza del Revisore rispetto al soggetto sottoposto a revisione, l'area di osservazione si estende anche a tutti i rapporti e le relazioni che possano costituire minacce all'indipendenza riconducibili all'ambito della rete di appartenenza del Revisore.
- Si considera rete di appartenenza di un Revisore *"la struttura alla quale appartengono un revisore legale o una società di revisione legale, che è finalizzata alla cooperazione e che persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o fa capo ad una proprietà, un controllo o una direzione comuni e condivide prassi e procedure comuni di controllo della qualità, la stessa strategia aziendale, uno stesso nome o una parte rilevante delle risorse professionali"* (art. 1, comma 1, lettera l), d.lgs. n. 39/2010).
- La normativa per il settore privato sancisce il divieto di effettuare la revisione legale di una società qualora tra tale società e il Revisore o la sua rete sussistano relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del Revisore risulta compromessa (art. 10, comma 2, d.lgs. n. 39/2010).
- Anche il livello dei corrispettivi ricevuti dalla società sottoposta a revisione e/o la struttura di tali corrispettivi possono costituire un rischio per l'indipendenza del Revisore.
- A tal fine, è espressamente stabilito dalla legge che il corrispettivo per l'incarico di revisione legale – oltre a dover essere determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori - non possa essere subordinato ad alcuna condizione, non possa essere stabilito in funzione dei risultati della revisione, né possa dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla società che conferisce l'incarico e alle sue controllate e controllanti, da parte del Revisore o della sua rete di appartenenza.
- Al fine di meglio garantire il rispetto delle disposizioni in materia di indipendenza, la normativa prevede che venga richiesto al Revisore di dotarsi di procedure idonee a prevenire e rilevare tempestivamente le situazioni che possano comprometterne l'indipendenza, nonché di documentare nelle carte di lavoro tutti i rischi rilevanti per l'indipendenza nonché le misure adottate per limitare tali rischi.
- Con specifico riguardo alla revisione legale sugli Enti di Interesse Pubblico, in considerazione della particolare valenza di questi soggetti, sono previste dall'art. 17 del d.lgs. n. 39/2010 delle norme più stringenti in materia di indipendenza, tra cui:
 - a. la rotazione obbligatoria del Revisore mediante la fissazione della durata dell'incarico di revisione legale, in nove esercizi per le società di revisione e sette per i revisori legali, nonché l'indicazione di un cut off minimo di tre esercizi dalla data di cessazione dell'incarico per il conferimento di uno nuovo;



- b. il divieto di esercitare l'incarico di responsabile della revisione dei bilanci da parte della medesima persona per più di sette anni e il divieto, per questa persona di assumere nuovamente tale incarico, anche se per conto di una diversa società di revisione legale, se non siano decorsi almeno due anni dalla cessazione del precedente;
- c. il divieto per il Revisore e la sua rete, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti di fornire alcuni servizi accessori, espressamente elencati dalla legge, all'Ente di Interesse Pubblico che ha conferito l'incarico di revisione e alle società del suo gruppo

ATTESO CHE il D.Lgs.39/2010 stabilisce che spetta al revisore documentare nelle carte di lavoro che sia rispettato il principio di indipendenza (persone, strumenti, regole interne), che dovrebbero consentire ad un terzo di valutare le procedure e i provvedimenti presi dal revisore legale per evitare o risolvere fatti e circostanze che costituiscono minacce o rischi per la sua obiettività

DATO ATTO CHE:

- lo schema di atto di convenzione prevede delle misure volte a garantire l'indipendenza del Revisore;
- l'adottando regolamento di revisione introdurrà gli strumenti necessari atti ad assicurare l'indipendenza del revisore

DATO ATTO CHE in ordine alle modalità di scelte del revisore dei conti, valgono le seguenti considerazioni:

- Il Legislatore ha introdotto un nuovo sistema di nomina del Revisore dei conti negli Enti Locali.
- Ai sensi dell'articolo 16, comma 25°, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, i Revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
- Con D.M. 15 febbraio 2012 n. 23, è stato approvato il regolamento di attuazione dell'art. 16 comma 25 del L.R. 138/2011 per l'istituzione dell'elenco dei revisori dei Conti degli Enti locali e per disciplinare le modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria.
- La Regione Sicilia ha legiferato in merito all'applicazione delle norme sopracitate giusta L.R. 17 Marzo 2016 n. 3
- L'art. 10 della citata legge regionale n. 3/2016 è stata interamente sostituito dall'art. 6 della L.R. 17/2016.
- L'art. 10 citato prevede che, in conformità degli artt. 16 e 25 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'Ente locale.
- L'art. 39 della L.R. n. 16 dell'11 agosto 2017 apporta modifiche all'art. 10 della L.R. 17 Marzo 2016 n. 3, in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli Enti locali
- L'art. 10 della L.R. n. 3/2016 ha introdotto il meccanismo dell'estrazione a sorte mediante sorteggio pubblico.
- L'art. 234 TUEL attribuisce la procedura di cui sopra alla competenza esclusiva del Consiglio Comunale.



PRESO ATTO CHE:

- Per orientamento consolidato della Corte dei Conti, la peculiarità e i contenuti dei compiti affidati ai revisori dei conti negli EE.LL. (dettagliatamente individuati dall'art. 239 TUEL), nonché la funzione di collaborazione con l'organo consiliare, quelle di consulenza, di indirizzo tecnico contabile, di controllo e vigilanza sulla regolarità finanziaria ed economica della gestione dell'ente locale (entrate, spese, attività contrattuali ed amministrazione di beni), richiedono una elevata professionalità ed **impongano garanzie di imparzialità e indipendenza dell'organo di revisione** a tutela dell'interesse -non solo del committente, ma dell'ordinamento stesso - ad una sana e corretta gestione degli enti pubblici (Consiglio di Stato sez. V, 16.11.2005, n. 6407; Consiglio di Stato, sez. V, 15/02/2017, n. 677; arg. ex Corte Cost. sent. n. 19 8/2012).

■ Per la Corte dei Conti, le modalità di scelta del revisore dei conti per gli enti locali, devono essere improntate a criteri che rispondano ad **esigenze di imparzialità ed indipendenza** da attuarsi **anche** attraverso il **meccanismo di selezione** di cui all'art. 16, comma 25, del d.l. n. 138/2011 convertito, con modificazioni, dalla l.n. 148/2011 ("i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili...").

- La disciplina di nomina dei revisori dei conti recepita, con modifiche, dal Legislatore Regionale, risponde all'esigenza di garantire il rispetto dei principi di imparzialità ed indipendenza del revisore.

DATO ATTO CHE:

- la nuova procedura di dettaglio, relativa alla nomina dei revisori dei conti degli Enti Locali, non trova, di per sé, applicazione immediata e diretta per le II.PP.A.B, in quanto trattasi di un ente che non appartiene alla categoria degli Enti locali.
- un meccanismo di selezione analogo a quello disciplinato dalla normativa regionale degli Enti Locali è subordinato ad un eventuale recepimento all'interno della Legge di riforma delle II.PP.A.B. siciliane e, nelle more, dell'adozione regolamento interno dell'IPAB.
- Nelle more dell'entrata in vigore della legge di riforma delle IPAB (la cui tempistica non è preventivabile) e dell'adozione del succitato regolamento interno, si rende opportuno ricorrere, per la individuazione del revisore del triennio 2018/2021, a procedure semplificate che consentano un adeguato contemperamento tra gli interessi da garantire e gli strumenti adottati.

ATTESO CHE:

- a. si rende necessario procedere alla tempestiva adozione del Conto consuntivo dell'esercizio 2017 e del bilancio di previsione 2018, i cui termini sono ampiamente scaduti.
 - b. esigenza prioritaria è quella della celere individuazione del soggetto preposto alla revisione legale.
 - c. non si reputa opportuno ricorrere all'adozione della procedura di selezione prevista per gli EE.LL., dal momento che la stessa:
- dilaterrebbe i tempi per l'adozione dei succitati atti contabili;
 - non è obbligatoria, per quanto sopra esposto, per le IPAB;
 - non risulta essere indispensabile ai fini della garanzia dell'imparzialità dell'organo di revisione, atteso che tali principi verranno assicurati attraverso il recepimento degli strumenti contemplati, a tal fine, dalla disciplina della revisione legale delle società.



- gli strumenti previsti per la disciplina privata sono assolutamente sufficienti per un Ente, che non è preposto alla tutela di interessi pubblicistici (quali quelli al cui perseguimento sono preposti le Autonomie Locali), ma solo alla tutela di interessi più ristretti, al pari dei soggetti del settore privato.

RITENUTO, per quanto precede, di potere ricorrere all'affidamento diretto dell'incarico di revisione legale per il triennio 2018/2021, ad un professionista individuato dal Commissario Straordinario, pro tempore.

DATO ATTO CHE questo Ente non rientra tra gli "organismi di diritto pubblico", difettando sia il requisito finalistico (atteso che le attività sanitarie sono condotte con metodo imprenditoriale) che quello del controllo analogo.

ATTESO CHE questa O.P. rientra, viceversa, nella categoria delle imprese pubbliche, in considerazione sia della circostanza che le attività sanitarie sono svolte con metodo imprenditoriale sia della carenza del carattere della strumentalità rispetto a finalità pubblicistiche regionali (per stesso riconoscimento da parte degli Assessorati alla Famiglia e al Bilancio)

RITENUTO CHE:

- in forza dell'iscrizione nella categoria dell'impresa pubblica (piuttosto che in quella di organismo di diritto pubblico), non sussista l'obbligo per questa IPAB di applicare il codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

In ogni caso, anche a volere ritenere applicabili i principi previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (per come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017), nel caso in esame si rientra nella fattispecie di cui all'art. 36 (rubricato "Contratti sotto-soglia"), che alla lettera a), consente, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

DATO ATTO CHE, per quanto sopra espresso, il commissario straordinario ha disposto di volere conferire incarico professionale al dott. Antonio Salvatore Piro nato a Ribera (AG) il 03.02.1983 e residente ad Agrigento (AG) via Sirio n. 18. - con Studio professionale a Palermo Viale della Libertà n. 62 - Dottore Commercialista iscritto al n. 2037 - Sezione A e Revisore Legale iscritto al nr. 161289

VISTO il curriculum del dott. Antonio Salvatore Piro, che si ritiene congruo per l'incarico da conferire.

ATTESO CHE:

- il compito del revisore si sostanzia nel controllo legale dei conti, che si manifesta nel vigilare sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello statuto dell'Ente e nel controllare gli atti di gestione aventi riflessi finanziari e patrimoniali sotto il profilo della proficuità economico-finanziaria e dell'attinenza al perseguimento dei fini statuari.
- il controllo di regolarità amministrativa e contabile disegnato dal quadro legislativo vigente rientra, sotto il profilo della natura, nell'ambito dei **controlli di legittimità**, in quanto mira ad assicurare la **rispondenza** dell'azione amministrativa alla **normativa vigente**.
- Si tratta di un controllo di "**legalità sostanziale**" (e non meramente formale) esteso all'osservanza delle norme tecniche di "corretta amministrazione" che comporta anche una valutazione della proficuità economico-finanziaria degli atti di gestione
- il compito del revisore deve essere parametrato alle peculiarità di questa O.P.
- i compiti del revisore verranno definiti in modo compiuto nell'adottando regolamento.

DATO ATTO CHE, nelle more dell'adozione del regolamento, i compiti da affidare al revisore legale, per il triennio 2018-2021 possono riassumersi nei seguenti punti:

- a) collaborazione con l'organo di governo secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;

- b) formulazione di pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:
- strumenti di programmazione economico-finanziaria;
 - proposta di bilancio di previsione
 - verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
 - modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
 - proposte di ricorso all'indebitamento;
 - proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
 - proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
 - proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato e patrimonio.
- d) Vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;
- e) predisposizione della relazione sulle proposte di deliberazione dell'organo di governo e del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto almeno quattro giorni prima della data prevista per l'approvazione.
- f) comunicazioni all'organo di governo su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
- g) esecuzione delle verifiche di cassa sul modello di cui all'articolo 223 del T.U.E.L. (per quanto compatibili), entro il cinquantesimo giorno del mese successivo alla fine del trimestre di riferimento;
- h) esecuzione delle verifiche straordinarie di cassa secondo il modello di cui all'articolo 224 del T.U.E.L. (nei limiti di compatibilità), con modalità da concordarsi con l'ente;
- i) partecipazione, su richiesta del Presidente, alle sedute del consiglio di Amministrazione di approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione e della salvaguardia degli equilibri di bilancio, nonché ad altre sedute, per ragioni indicate dal Presidente medesimo.
- j) verifica del rispetto delle norme vigenti in materia di personale, anche certificando il rispetto dei limiti di spesa e la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio;
- k) redazione di eventuali riscontri, relazioni o altra documentazione richiesta da organi di controllo e vigilanza in merito alla gestione economico-finanziaria dell'ente;
- l) cura di tutti gli altri adempimenti previsti dalla legge, dallo statuto e dall'adottando regolamento di contabilità dell'ente.
- m) verifica che gli adottati dall'organo di governo e dal Segretario dell'Ente rispettino: l'equilibrio strutturale di bilancio, nonché il vincolo di destinazione funzionale apposto alle entrate di parte corrente e straordinarie.

DATO ATTO CHE:

1. i parametri del compenso da corrispondere al revisore dei conti verranno definiti nell'adottando regolamento
2. nelle more dell'adozione del regolamento, il compenso possa essere determinato, tenendo conto del limite massimo, stabilito dal decreto del Ministro dell'interno 20 maggio 2005 in applicazione dell'art. 241 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267(TUEL), per la classe demografica sub a) (Comuni con meno di 500 abitanti), pari ad € 2.060,00
3. Il Commissario Straordinario ha fissato il compenso annuo da corrispondere al dott. Piro, in € 2.000,00 oltre IVA e Cassa di Previdenza

DATO ATTO CHE:

- oltre al compenso, vada riconosciuto al dott. Piro il rimborso spese per vitto, alloggio e viaggi
- in relazione alle modalità di rimborso spese del revisore, debba trovare applicazione l'orientamento prevalente della Corte dei conti, la quale - richiamando l'art. 3 DM 20 maggio 2005, in merito al rimborso delle spese viaggio spettanti ai revisori- riconosce il rimborso delle



spese viaggio effettivamente sostenute e documentate, escludendo modalità di determinazione forfettarie, quali tabelle ACI o un quinto del costo della benzina.

ATTESO, per quanto precede, che:

- 1) Le spese di carburante verranno rimborsate in misura pari al costo di un litro di benzina verde ogni 15 Km di distanza dalla residenza del dott. Piro alla sede dell'Ente.
- 2) Le spese di vitto verranno rimborsate nella misura massima di € 15,00 a pasto
- 3) Le spese di alloggio verranno rimborsate nella misura massima di € 30,00 a notte.
- 4) Le spese di vitto e alloggio devono essere giustificate in relazione alla specificità dell'adempimento da svolgere e potranno essere rimborsate solo se preventivamente concertate con il Segretario e sempre solo previa presentazione di idonea documentazione.
- 5) Il rimborso spese annuo per vitto, alloggio e viaggi non potrà in ogni caso superare il 50% del compenso pattuito, al netto degli oneri fiscali e contributivi.

RITENUTO CHE l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

DATO ATTO CHE il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2018 è ancora in corso di adozione da parte dell'organo politico dell'Ente.

DATO ATTO CHE, nelle more dell'adozione del Bilancio di previsione, trova applicazione il disposto di cui all'art. 163 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000

ATTESO che, ai sensi dell'art. 163 comma 2 D.Lgs. N. 267/2000: *"Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa, dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse ed, in generale, limitate alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente"*

DATO ATTO che il presente impegno di spesa rispetta i parametri di cui all'art. 163 comma 2 DLgs. N. 267/2000, di seguito specificati:

- a) La somma di € 2.080,00 (relativa al compenso da corrispondere al professionista incaricato) è contenuta nei limiti degli stanziamenti di spesa del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017, il quale al cap. 2 art. 2 reca uno stanziamento di € 382.000,00
- b) La somma di € 1.040, 00 (relativa al tetto massimo di rimborso spese annuo da riconoscere al revisore) è contenuta nei limiti degli stanziamenti di spesa del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017, il quale al cap. 2 art. 5 reca uno stanziamento di € 15.000,00
- c) Le spese di cui sopra si rendono necessarie per garantire l'adempimento di obblighi di legge in materia di introduzione di un sistema di revisione legale.
- d) **DATO ATTO**, altresì, che lo schema di Bilancio di Previsione 2018 predisposto dal Segretario dell'Ente, al cap. 2 art. 2 presenta uno stanziamento di € 458.100,00 per cui viene garantita la disponibilità di fondi necessaria per la copertura delle spese legate al presente incarico



e) **DATO ATTO**, altresì, che lo schema di Bilancio di Previsione 2018 predisposto dal Segretario dell'Ente, al cap. 2 art. 5 presenta uno stanziamento di € 20.000,00 per cui viene garantita la disponibilità di fondi necessaria per la copertura delle spese legate al presente incarico

RITENUTO, per quanto esposto, che si possa attestare sia la regolarità contabile, che la copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151 comma 4 e dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000

RITENUTO, per quanto precede, di potere impegnare:

- la somma complessiva di € 2.080,00 sul cap. 2 art. 2 del compilando bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, al quale sarà assicurata la voluta disponibilità di fondi, a titolo di compenso per il professionista incaricato.
- la a somma complessiva di € 1.040,00 sul cap. 2 art. 5 del compilando bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, al quale sarà assicurata la voluta disponibilità di fondi, a titolo di rimborso spese da riconoscere al succitato professionista.

DATO ATTO CHE l'incarico ha durata triennale, con decorrenza dal 18 maggio 2018 e scadenza in data 18/05/2021, con esclusione di tacito rinnovo.

VISTO lo schema di convenzione con il summenzionato professionista, che si ritiene di potere approvare.

RITENUTO di dovere demandare al Segretario dell'Ente il compito di procedere all'adozione di tutti gli atti di gestione, esecutivi del presente deliberato, ivi compresa la sottoscrizione della convenzione con il dott. Piro.

VISTA la legge 17.07.1890 n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale n. 10/99;

VISTA la legge regionale n. 19/2005;

tutto ciò premesso:

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. **DOVERE ISTITUIRE** il sistema di revisione legale dell'IPAB Casa del Fanciullo
2. **DARE ATTO** della necessità ed opportunità di adottare un regolamento di revisione economico-finanziaria dell'IPAB Casa del Fanciullo.
3. **DEMANDARE** al Segretario dell'Ente il compito di provvedere alla stesura di una bozza del medesimo.
4. **DARE ATTO** della scadenza dei termini per l'adozione del Bilancio di Previsione 2018 e del Consuntivo 2017
5. **DARE ATTO** della necessità che, ai succitati, atti si allegghi una relazione del revisore dei conti.
6. **DARE ATTO** della necessità di procedere con urgenza alla nomina di un revisore dei Conti, che provveda alla tempestiva redazione della relazione da allegare ai summenzionati atti.
7. **NOMINARE** revisore legale dell'IPAB Casa del Fanciullo, il dott. Antonio Salvatore Piro nato a Ribera (AG) il 03.02.1983 e residente ad Agrigento (AG) via Sirio n. 18. - con Studio professionale a Cattolica Eraclea (AG), C.le.Vitellaro n.1- Dottore Commercialista e Revisore dei Conti iscritto all'ALBO nr.
8. **DARE ATTO CHE** il suddetto incarico ha effetto dal 18 Maggio 2018 e scadrà in data 18/05/2021, con esclusione di tacito rinnovo.
9. **DARE ATTO** che il summenzionato incarico dovrà espletarsi nella forma del rapporto libero professionale.
10. **DETERMINARE** il compenso del dott. Piro in euro 2.080,00 lordi, oltre IVA se dovuta e Cassa di Previdenza
11. **FISSARE** il compenso del dott. Piro in euro 2.080,00 lordi, oltre IVA se dovuta e Cassa di Previdenza

12. **RICONOSCERE** al dott. Piro il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute, nel limite massimo di € 1.040,00 annui e con le modalità di seguito indicate:

- rimborso delle spese di carburante in misura pari al costo di un litro di benzina verde ogni 15 Km di distanza dalla residenza del dott. Piro alla sede dell'Ente.
- rimborso delle spese di vitto nella misura massima di € 15,00 a pasto
- rimborso delle spese di alloggio nella misura massima di € 30,00 a notte.
- rimborso delle spese di vitto e alloggio solo se giustificate in relazione alla specificità dell'adempimento da svolgere e solo se preventivamente concertate con il Segretario e sempre solo previa presentazione di idonea documentazione.

■ **APPROVARE** lo schema di convenzione per l'incarico di revisione contabile 2018-2020, che si allega al presente deliberato per costituirne parte integrante e sostanziale.

■ **DEMANDARE** al Segretario dell'Ente il compito di adottare gli atti esecutivi del presente deliberato, ivi compresa la sottoscrizione dell'atto di convenzione con il dott. Piro

■ **DARE ATTO CHE le somme verranno impegnate come di seguito:**

- € 2.080,00 (riconosciuti al professionista a titolo di onorario) sul cap. 2 art. 2 del compilando Bilancio di esercizio 2018- parte uscite
- € 1.040,00 (riconosciuti al professionista a titolo di rimborso spese) sul cap. 2 art. 5 del compilando Bilancio di esercizio 2018- parte uscite.

16. **PRENDERE ATTO** dell'attestazione della regolarità e la correttezza del presente atto, resa dal Segretario ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

17. **PRENDERE ATTO CHE** le operazioni di impegno del suddetto corrispettivo rispettano i parametri di cui all'art. 163 comma 2 T.U. EE.LL.

18. **PRENDERE ATTO** dell'attestazione di regolarità contabile e di copertura finanziaria del presente provvedimento, resa dal Segretario ai sensi dell'art. 151 comma 4 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000

19. **DARE ATTO** che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n. 10/99 come modificata dall'art. 21 L.R. n. 19/2005, in quanto trattasi di materia non soggetta al controllo preventivo di legittimità

IL Segretario dell'ENTE
(DR..SSA Annalisa Zarrillo)

Il Commissario Straordinario
(Sig. Giuseppe Vizzi)

